

**Modifica dell'Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.0)**

**Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale**

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 6 dicembre 2024
<p><b>Art. 1e<sup>1</sup></b>      Avvio della procedura del piano settoriale</p> <p><sup>1</sup> Il richiedente chiede all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.</p> <p><sup>2</sup> Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;</li> <li>b. l'accordo di coordinamento e i documenti di cui all'articolo 1<i>d</i>.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'UFE trasmette i documenti agli uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio affinché presentino un primo parere entro due mesi.</p> <p><sup>4</sup> Una volta ricevuti i pareri, entro due mesi l'UFE istituisce un gruppo di accompagnamento specifico al progetto nel quale sono rappresentati, con un voto ciascuno, i seguenti servizi e organizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;</li> <li>b. l'Ufficio federale dell'ambiente;</li> <li>c. altri uffici federali coinvolti;</li> <li>d. la Commissione federale dell'energia elettrica;</li> <li>e. l'Ispettorato;</li> <li>f. ogni Cantone coinvolto;</li> <li>g. le organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;</li> <li>h. il richiedente.</li> </ul>	<p><b>Art. 1e</b>      Avvio della procedura del piano settoriale</p> <p><sup>1</sup> Il richiedente chiede all'UFE lo svolgimento della procedura del piano settoriale.</p> <p><sup>2</sup> Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una motivazione per il progetto e indicazioni circa la sua necessità;</li> <li>b. l'accordo di coordinamento e i documenti di cui all'articolo 1<i>d</i>.</li> </ul> <p><sup>2<sup>bis</sup></sup> L'UFE redige un piano delle scadenze vincolante per i membri del gruppo di accompagnamento nonché per tutti gli altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni coinvolti. Il piano delle scadenze si basa sui documenti del richiedente e si orienta al termine legale di due anni fissato nell'articolo 15<i>f</i> capoverso 3 LIE.</p> <p><sup>3</sup> L'UFE trasmette i documenti relativi alla procedura del piano settoriale agli uffici rappresentati nella Conferenza sull'assetto del territorio, chiedendo loro di comunicargli se intendono partecipare al gruppo di accompagnamento.</p> <p><sup>4</sup> Al gruppo di accompagnamento partecipano i seguenti servizi e organizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale;</li> <li>b. l'Ufficio federale dell'ambiente;</li> <li>c. altri Uffici federali coinvolti;</li> <li>d. la Commissione federale dell'energia elettrica;</li> <li>e. l'Ispettorato;</li> <li>f. ogni Cantone coinvolto;</li> <li>g. una rappresentanza delle organizzazioni di protezione dell'ambiente attive a livello nazionale;</li> <li>h. il richiedente.</li> </ul> <p><sup>4<sup>bis</sup></sup> L'UFE conduce il processo del gruppo di accompagnamento. I singoli membri del gruppo di accompagnamento hanno una funzione consultiva nel quadro del loro settore di competenza.</p>

<sup>1</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 6 dicembre 2024
<p><b>Art. 1f<sup>2</sup></b> Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito</p> <p><sup>1</sup> L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti relativi alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.</p> <p><sup>2</sup> Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE una zona di pianificazione. La zona di pianificazione deve essere sufficientemente ampia da consentire al suo interno l'elaborazione di diversi corridoi di pianificazione.</p> <p><sup>3</sup> Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per la zona di pianificazione e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>3</sup> sulla pianificazione del territorio (OPT).</p> <p><sup>4</sup> Dopo la modifica della bozza, l'UFE svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici chiede al Consiglio federale la definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito.</p> <p><sup>5</sup> Nei casi di cui all'articolo 1d capoverso 3 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, esso può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.</p>	<p><b>Art. 1f</b> Definizione della zona di pianificazione quale dato acquisito</p> <p><sup>1</sup> L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti completi relativi alla zona di pianificazione affinché si pronunci in merito. Al fine di ispezionare possibili zone di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.</p> <p><sup>2</sup> Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento, redige la bozza della scheda di coordinamento con un rapporto per la zona di pianificazione.</p> <p><sup>3</sup> Esso svolge la consultazione degli uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>4</sup> sulla pianificazione del territorio (OPT).</p> <p><sup>3bis</sup> In caso di modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al rapporto per la zona di pianificazione a seguito della procedura di audizione e di partecipazione, deve essere svolta un'ulteriore consultazione degli Uffici.</p> <p><sup>4</sup> Nei casi di cui all'articolo 1d capoverso 2 e con l'accordo unanime dei membri del gruppo d'accompagnamento, può rinunciare a una definizione formale della zona di pianificazione quale dato acquisito e comunicare direttamente la zona di pianificazione al richiedente.</p>
<p><b>Art. 1g<sup>5</sup></b> Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito</p> <p><sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all'UFE i necessari documenti.</p> <p><sup>2</sup> Entro 30 giorni dal ricevimento, l'UFE trasmette i documenti completi al gruppo di accompagnamento. Al fine di ispezionare possibili corridoi di pianificazione può organizzare un sopralluogo con il gruppo di accompagnamento.</p> <p><sup>3</sup> Sulla base di un esame d'insieme, entro due mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari il gruppo di accompagnamento raccomanda all'UFE un corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare, ovvero linea aerea o cavo interrato.</p> <p><sup>4</sup> Sulla base della raccomandazione del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT<sup>6</sup>.</p> <p><sup>5</sup> Dopo la modifica della bozza esso svolge la consultazione degli uffici. Entro due mesi dalla conclusione della consultazione degli uffici, esso chiede la definizione del corridoio di pianificazione e della tecnologia di trasporto da impiegare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al Consiglio federale nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 1 OPT;</li> <li>b.<sup>7</sup> al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 4 OPT.</li> </ol>	<p><b>Art. 1g</b> Definizione del corridoio di pianificazione quale dato acquisito</p> <p><sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni interessati, il richiedente elabora di regola almeno due corridoi di pianificazione e presenta all'UFE i necessari documenti.</p> <p><sup>2</sup> L'UFE trasmette al gruppo di accompagnamento i documenti completi affinché presenti un parere. Al fine di ispezionare i possibili corridoi di pianificazione può organizzare sopralluoghi con il gruppo di accompagnamento.</p> <p><sup>3</sup> Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dei membri del gruppo di accompagnamento, l'UFE redige la bozza della scheda di coordinamento con un rapporto per il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto da impiegare.</p> <p><sup>4</sup> Esso svolge la consultazione degli uffici e avvia la procedura di audizione e di partecipazione secondo l'articolo 19 OPT<sup>8</sup>.</p> <p><sup>5</sup> In caso di modifiche sostanziali alla bozza della scheda di coordinamento e al rapporto per il corridoio di pianificazione e per la tecnologia di trasporto da impiegare a seguito della procedura di audizione e di partecipazione, deve essere svolta un'ulteriore consultazione degli Uffici.</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 6 dicembre 2024</i>
<p><b>Art. 8a<sup>9</sup></b> Termini di trattazione per l'UFE</p> <p><sup>1</sup> Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:</p> <p>c. otto mesi per redigere la decisione dopo la conclusione della trattativa concernente le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.</p>	<p><b>Art. 8a cpv. 1 frase introduttiva e lett. c</b></p> <p><sup>1</sup> Per la trattazione di una domanda d'approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i termini seguenti:</p> <p>c. sei mesi per redigere la decisione dopo la conclusione dello scambio di scritti.</p>
<p><b>Art. 9a<sup>10</sup></b> Exceptions à l'obligation d'approbation des plans</p> <p><sup>1</sup> Aucune approbation des plans n'est nécessaire pour des travaux d'entretien et des petites modifications techniques des installations lorsqu'aucune conséquence particulière pour l'environnement n'est à escompter.</p>	<p><b>Art. 9a cpv. 1, cpv. 3 frase introduttiva e lett. f e g</b></p> <p><sup>1</sup> I lavori di manutenzione e le modifiche tecniche degli impianti non necessitano dell'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente.</p> <p><sup>3</sup> Sono considerate modifiche tecniche, se non si altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno dell'impianto:</p> <p>f. l'aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l'adattamento delle mensole sui tralicci esistenti, se il gestore di rete dimostra che sono rispettati senza eccezioni i valori e le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i valori limite applicabili secondo l'ORNI<sup>11</sup></li> <li>2. i valori di pianificazione ai sensi dell'ordinanza del 15 dicembre 1986<sup>12</sup> contro l'inquinamento fonico;</li> <li>3. le disposizioni dell'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>13</sup> sulle linee elettriche e dell'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>14</sup> sugli impianti elettrici a corrente forte;</li> </ol> <p>g. la sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all'articolo 5 LPN con tralicci di dimensioni simili;</p>

<sup>2</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1367).

<sup>3</sup> RS **700.1**

<sup>4</sup> RS **700.1**

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU **2019** 1367).

<sup>6</sup> RS **700.1**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 807).

<sup>8</sup> RS **700.1**

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU **2013** 3509).

<sup>10</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 9 oct. 2013 (RO **2013** 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juin 2019 (RO **2019** 1367).

<sup>11</sup> RS **814.710**

<sup>12</sup> RS **814.41**

<sup>13</sup> RS **734.31**

<sup>14</sup> RS **734.2**